

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3750

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

**col Ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro della sanità

(BINDI)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

(V. Stampato Camera n. 4666)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 1999*

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan,
fatto a Tashkent il 17 settembre 1997

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
di Amicizia e Cooperazione
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan

La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, ai fini del presente accordo denominate Parti Contraenti,

attenendosi agli scopi e principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e alle altre norme del diritto internazionale,

consapevoli del ruolo dell'Unione Europea, della NATO, dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (ai fini del presente accordo denominata OSCE) e delle altre strutture europee che contribuiscono alla costruzione della nuova Europa,

consapevoli dell'importanza dell'Atto Finale di Helsinki e della Carta di Parigi per la nuova Europa,

attribuendo una grande importanza al rafforzamento delle relazioni d'amicizia tra i popoli dei due Paesi, al fine di favorire la pace e la sicurezza in Europa, in Asia Centrale e in tutto il mondo,

volendo sviluppare la collaborazione sia su base bilaterale sia in seno ai fori multilaterali di cui entrambi i Paesi sono parte,

nello spirito di sempre più stretti legami tra l'Unione Europea e la Repubblica dell'Uzbekistan sanciti dall'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato a Firenze il 21 giugno 1996,

richiamandosi a quanto convenuto nella Dichiarazione Congiunta sui principi delle relazioni bilaterali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, (nella Dichiarazione Congiunta sulla Cooperazione Economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan) e nell'Accordo di Collaborazione Culturale e

Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, documenti firmati tutti a Tashkent il 3 maggio 1997,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti pongono a fondamento dei loro rapporti i principi della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le Parti Contraenti svilupperanno i propri rapporti sulla base dei principi della sovranità e dell'indipendenza, dell'uguaglianza dei diritti tra gli Stati, della non interferenza negli affari interni, della rinuncia alla minaccia o all'uso della forza, dell'impegno alla soluzione pacifica delle controversie, dell'inviolabilità dell'integrità territoriale entro i confini esistenti, della conformità dei loro comportamenti alle norme del diritto internazionale.

Articolo 2

Le Parti Contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse.

I Ministeri degli Affari Esteri delle Parti Contraenti avranno contatti periodici.

Le Parti Contraenti favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti e tra le istituzioni centrali e locali dei due paesi, in particolare tra le rispettive regioni e città, nonché tra le organizzazioni sociali e i cittadini di entrambi gli Stati.

Articolo 3

Le Parti Contraenti collaboreranno in seno alle organizzazioni internazionali di cui fanno o faranno parte.

Articolo 4

Le Parti Contraenti dedicheranno particolare attenzione ai temi della sicurezza regionale e mondiale, contribuendo a favorire, tra le altre cose, il buon funzionamento del Consiglio di Partenariato Euroatlantico e il consolidamento del ruolo dell'OSCE.

Articolo 5

Condividendo la fondamentale importanza, ai fini della pace e della sicurezza, di prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, specificamente attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, e di un sempre più trasparente controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali, le Parti Contraenti si impegnano in particolare a collaborare, agendo ove possibile in maniera concertata, negli appositi fori internazionali dedicati allo sviluppo del processo di disarmo e della non proliferazione nucleare.

Ciascuna delle Parti Contraenti sceglierà i modi per garantire la propria sicurezza, prendendo in considerazione anche gli interessi dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

Le Parti Contraenti dedicheranno altresì particolare attenzione alla collaborazione per il consolidamento dei principi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico e del rispetto dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi regionali quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite.

Articolo 7

Le Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione economica sulla base dei principi di reciproco rispetto, uguaglianza e mutuo vantaggio, nei modi e nelle forme previsti dalla Dichiarazione Congiunta sulla Cooperazione Economica tra la

Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, richiamata nel Preambolo del presente accordo.

Articolo 8

Le Parti Contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi attraverso l'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, richiamato nel Preambolo del presente accordo, e di avvicinare in tal modo i propri popoli mediante l'insegnamento e la diffusione nei rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, della cultura e della civiltà dell'altro Paese..

Articolo 9

Le Parti Contraenti favoriranno una proficua collaborazione nel settore delle scienze fondamentali ed applicate ai fini dell'impiego di tecniche e tecnologie avanzate, sosterranno diretti contatti e iniziative congiunte di studiosi, di Istituti di ricerca scientifica, di Enti scientifici di produzione. A tal fine esse favoriranno la realizzazione di programmi e progetti congiunti, la creazione di società miste, scambi di scienziati e specialisti ed altre forme di cooperazione.

Le Parti Contraenti sosterranno la cooperazione nel settore della salvaguardia della salute della popolazione, dello sviluppo della medicina e della pratica medica e della profilassi delle malattie.

Articolo 10

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti

Le Parti Contraenti faciliteranno inoltre l'attività delle missioni archeologiche dell'altra Alta Parte Contraente operanti nel proprio territorio.

Articolo 11

Le Parti Contraenti sosterranno una effettiva collaborazione nel settore del controllo dei flussi immigratori e del contrasto dell'immigrazione clandestina e delle organizzazioni criminali ad essa connesse, anche impegnandosi a negoziare la conclusione di appositi accordi di riammissione dei cittadini di una delle Parti Contraenti che si trovino in situazione irregolare nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 12

Le Parti Contraenti, in conformità alle norme del diritto internazionale e secondo le legislazioni nazionali, collaboreranno a livello bilaterale e multilaterale nella lotta: alla criminalità organizzata transnazionale; al narcotraffico, con particolare riferimento al riciclaggio del denaro di provenienza illecita; al terrorismo, inclusi gli atti illegali diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile ed altri mezzi di trasporto, la circolazione illegale di sostanze stupefacenti e psicotropiche, l'esportazione illegale di oggetti di valore storico e culturale ed altri crimini. A questo fine, secondo le legislazioni nazionali, le Parti Contraenti effettueranno scambi di esperienze e di informazioni operative, adottando misure in comune in questo settore.

Le Parti Contraenti collaboreranno nello scambio di informazioni giuridiche e nell'applicazione di atti giuridici.

Articolo 13

Le Parti Contraenti si impegnano ad avviare negoziati per la conclusione di singoli Accordi per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, nonché in altri settori di mutuo interesse.

Articolo 14

Le Parti Contraenti risolveranno le questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Accordo mediante trattative e consultazioni.

Articolo 15

Il presente Accordo è soggetto alla ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli Strumenti di Ratifica.

Articolo 16

Le Parti Contraenti potranno di mutuo accordo apportare aggiunte e modifiche al presente Accordo, attraverso Protocolli che costituiranno parte integrante del presente Accordo. Detti Protocolli entreranno in vigore secondo le modalità di cui all'articolo 15.

Articolo 17

In conformità dell'Articolo 102 dello Statuto dell'ONU il presente Accordo è soggetto alla registrazione presso il Segretariato dell'ONU.

Articolo 18

Il presente Accordo avrà una validità di dieci anni, rinnovabile tacitamente per periodi successivi di cinque anni.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Fatto a Tashkent il 17.09.91 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e uzbeko, ogni testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica dell'Uzbekistan

